



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Département fédéral de justice et police DFJP
Federal Department of Justice and Police FDJP
Staatssekretariat für Migration SEM
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
State Secretariat for Migration SEM



Brevi informazioni Persone bisognose di protezione – statuto S

italiano/ italien/italienisch

Benvenuti in Svizzera!

Avete ottenuto lo statuto di protezione S in Svizzera. Il presente opuscolo Vi informa in merito alle regole valide per questo statuto.

Siccome vivrete in Svizzera per un certo tempo è importante che possiate orientarvi e integrarvi quanto prima possibile nella società svizzera. Per questo è essenziale che conosciate i Vostri diritti e i Vostri obblighi previsti dalla legge e che facciate il possibile per trovare un lavoro o seguire una formazione. Nell'opuscolo troverete indicazioni sulle norme che disciplinano il Vostro statuto nonché rimandi a indirizzi e informazioni importanti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM

**Il presente opuscolo è disponibile in forma elettronica nelle lingue seguenti:
italiano, tedesco, francese, inglese, ucraino e russo**

www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/publikationen.html

Persone bisognose di protezione

— statuto S

Sono bisognose di protezione le persone che nel loro Paese d'origine sono esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata. Questa definizione si fonda sulla legge sull'asilo ([art. 4 LAsi](#)).

Basi legali

Lo statuto delle persone bisognose di protezione è retto dalla legge sull'asilo (LAsi), articoli 66 e seguenti. La LAsi è reperibile al link seguente (in tedesco, francese, italiano e inglese):

www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/it

Documento di legittimazione

Le persone bisognose di protezione ricevono un titolo di soggiorno S non biometrico in formato carta di credito di colore viola/azzurro. Previa decisione della SEM questo documento di legittimazione può essere rilasciato anche in forma cartacea in una custodia protettiva azzurra. È valido al massimo un anno ed è rinnovabile fintantoché sussistono i motivi del riconoscimento dello statuto di persona bisognosa di protezione e finché il Consiglio federale non revoca lo statuto di protezione S. Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha revocato la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione riceve un permesso di dimora (permesso B) nel Cantone di residenza. Questo permesso termina in concomitanza con la fine della protezione.

Condizioni per la concessione dello statuto S

Esistono tre categorie di persone in cerca di protezione che possono ottenere lo statuto di protezione S:

1. cittadini ucraini in cerca di protezione e loro familiari (partner, figli minorenni e altri parenti stretti interamente o parzialmente a carico al momento della fuga) che prima del 24 febbraio 2022 risiedevano in Ucraina;
2. persone di altre nazionalità e apolidi in cerca di protezione e loro familiari ai sensi della lettera a, che prima del 24 febbraio 2022 beneficiavano di uno statuto nazionale o internazionale di protezione in Ucraina;
3. persone di altre nazionalità e apolidi in cerca di protezione e loro familiari ai sensi della lettera a, che sulla base di un permesso di soggiorno o di un permesso di soggiorno di breve durata valido possono dimostrare di disporre di un diritto di soggiorno valido in Ucraina e che non possono tornare nel loro Paese d'origine in tutta sicurezza e in modo duraturo.

La decisione in merito alla concessione dello statuto S è emanata per scritto, o direttamente sul posto in occasione della registrazione in uno dei sei centri federali d'asilo, o più tardi per posta.

Revoca dello statuto S

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) revoca lo statuto di protezione S concesso a persone fuggite dall'Ucraina se vi soggiornano per oltre 15 giorni a trimestre. È concessa una deroga se le persone in questione dimostrano che il loro soggiorno in Ucraina era destinato a preparare il ritorno. Lo statuto di protezione S viene revocato anche se le persone in questione trasferiscono il loro domicilio in uno Stato terzo in cui godono di un diritto di soggiorno ordinario ([cfr. art. 78 cpv. 1 lett. d LAsi](#)).

La SEM può inoltre revocare la protezione provvisoria se è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali o se la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili.

Se una persona ha soggiornato a lungo o ripetutamente nel proprio Stato d'origine o di provenienza dopo che le è stata concessa la protezione provvisoria o è titolare di un'autorizzazione di soggiorno regolare rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare, la SEM può revocare la protezione provvisoria ([art. 78 LAsi](#)).

Lo statuto di protezione S è valido fintantoché il Consiglio federale ritiene che le persone ucraine sono esposte a un pericolo generale grave ([art. 4 LAsi](#)). Quando riterrà che la situazione sia sufficientemente sicura per consentire il ritorno, il Consiglio federale abroggerà lo statuto di protezione S e deciderà in merito alla definizione di un termine di partenza appropriato.

Luogo di residenza

La SEM attribuisce alle persone bisognose di protezione un alloggio in uno dei 26 Cantoni svizzeri. Può trattarsi di un alloggio ufficiale messo a disposizione dal Cantone o di un alloggio privato (presso privati). La SEM decide a quale Cantone attribuire una persona il giorno stesso della registrazione in uno dei sei centri federali d'asilo (CFA) e ne informa oralmente la persona in questione. Se una persona non è in grado di recarsi il giorno stesso nel Cantone di attribuzione viene alloggiata nel CFA.

L'attribuzione cantonale delle persone bisognose di protezione si basa sulla medesima chiave di ripartizione utilizzata per i richiedenti l'asilo, ma avviene separatamente. Ogni Cantone accoglie una quota parte di persone bisognose di protezione proporzionale alla propria popolazione. È questo il criterio secondo il quale la SEM decide a quale Cantone attribuire una persona bisognosa di protezione.

In linea di principio la chiave di ripartizione si applica anche alle persone che hanno trovato da sé una sistemazione presso privati. Pertanto queste persone possono essere attribuite al Cantone in cui sono attualmente alloggiate unicamente se ciò è compatibile con la chiave di ripartizione. In caso contrario vengono attribuite a un nuovo Cantone, che si occuperà di trovare un nuovo alloggio.

Informazioni utili per gli inquilini (disponibile anche in ucraino e in russo):

[Opuscolo in 19 lingue \(admin.ch\)](#)

Cambiamento di Cantone

Le persone bisognose di protezione possono presentare una domanda di cambiamento di Cantone – indirizzata alla

Segreteria di Stato della migrazione (SEM) –, tra l'altro:

- per riunire il nucleo familiare allargato;
- per riunire persone vulnerabili e persone che non fanno parte del nucleo familiare allargato, sempreché questa misura consenta di migliorare la presa in carico delle persone vulnerabili;
- per traslocare allo scopo di svolgere un'attività lucrativa o seguire una formazione professionale di base o terziaria in un altro Cantone.

In quest'ultimo caso il cambiamento di Cantone è concesso unicamente se il tragitto è particolarmente lungo (più di 2 ore per un solo tragitto) o se l'orario di lavoro è tale da rendere inesigibile il mantenimento del domicilio attuale. È altresì possibile presentare una tale richiesta se i rapporti di lavoro durano da almeno 12 mesi. Altro prerequisito: la persona non deve fruire di prestazioni dell'aiuto sociale né per sé stessa né per i suoi familiari.

Per le richieste di cambiamento di Cantone in vista del trasferimento in un alloggio privato adatto presso un lontano parente o un conoscente, o nel caso di una persona che svolge un'attività lucrativa o segue una formazione professionale di base o terziaria in un altro Cantone, la SEM deve ottenere il consenso dei due Cantoni interessati.

Viaggi all'estero

In linea di principio le persone bisognose di protezione titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d'origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all'estero, un visto di ritorno ([art. 7 ODV](#)).

Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell'11 marzo 2022 concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono, invece, recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio ([art. 9 cpv. 8 ODV](#)). Devono essere rispettate le condizioni d'entrata in vigore nel Paese in cui la persona intende viaggiare. I cittadini ucraini titolari di un passaporto biometrico possono viaggiare nello spazio Schengen senza visto durante 90 giorni nell'arco di 180 giorni. Le persone interessate devono essere munite di un documento di viaggio valido. La SEM raccomanda loro di rivolgersi previamente alle rappresentanze in Svizzera dei Paesi nei quali desiderano viaggiare al fine di conoscerne le prescrizioni d'entrata. Il titolo di soggiorno S non costituisce di per sé un documento di viaggio riconosciuto.

Prima d'intraprendere un viaggio all'estero i cittadini ucraini titolari di un passaporto non biometrico e gli altri cittadini di Stati terzi sono pregati di rivolgersi ai consolati o alle ambasciate dei Paesi in cui desiderano viaggiare allo scopo di conoscerne le condizioni d'entrata.

Infine, chi desidera viaggiare all'infuori dello spazio Schengen è pregato di rivolgersi previamente alle rappresentanze dei Paesi in questione allo scopo di conoscerne le prescrizioni d'entrata.

La protezione provvisoria può essere revocata se la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d'origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria ([art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi](#)). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può revocare lo statuto di protezione S concesso a persone fuggite dall'Ucraina se vi soggiornano per oltre 15 giorni a trimestre (v. rubrica «Revoca dello statuto S», sezione «Persone bisognose di protezione – statuto S»).

Ricongiungimento familiare e asilo accordato a famiglie

Ricongiungimento familiare di persone bisognose di protezione

L'entrata in Svizzera dei familiari che si trovano all'estero è autorizzata su richiesta scritta presentata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Sono considerati «familiari» ([art. 71 cpv. 1 LAsi](#)):

- il coniuge,
- la persona che vive in unione coniugale duratura con la persona richiedente,
- il partner registrato, e
- i figli minorenni.

L'entrata in Svizzera è autorizzata alle tre condizioni seguenti:

- la famiglia è stata separata a causa degli avvenimenti in Ucraina,
- i membri della famiglia desiderano riunirsi, e
- nessun motivo particolare osta alla loro entrata in Svizzera.

Integrazione

Partecipazione alla vita sociale ed economica

Le persone con statuto di protezione S devono poter partecipare alla vita sociale ed economica della Svizzera. È dunque importante che s'informino e che s'impegnino per imparare la lingua locale e trovare un lavoro. Lo scopo della partecipazione alla vita sociale ed economica della Svizzera è quello di garantire la convivenza tra la popolazione svizzera e quella straniera in conformità ai valori della Costituzione federale e nel rispetto e nella tolleranza reciproci.

Informazioni relative ai programmi cantionali d'integrazione (PIC) (in tedesco, francese e italiano):

www.kip-pic.ch/it/

Maggiori informazioni sulla promozione dell'integrazione (in inglese, tedesco, francese e italiano):

www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuengerung/integrationsfoerderung.html

Promozione dell'integrazione

Misure di sostegno – Programma S

Numerose istituzioni pubbliche e private propongono corsi e programmi di sostegno per aiutare gli stranieri a integrarsi in Svizzera. I Centri di competenza Integrazione e i Servizi cantonali specializzati in materia d'integrazione forniscono consulenza e informazioni al riguardo.

Interlocutori in materia d'integrazione nei Cantoni e nelle città:

www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

La Confederazione ha dato vita al programma «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» («Programma S») affinché queste persone possano trovare rapidamente un impiego e partecipare alla vita sociale. La Confederazione desidera incoraggiare in particolare l'acquisizione della lingua locale.

In linea di principio le persone bisognose di protezione hanno accesso a misure integrative quali corsi di lingua, misure volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro nonché misure di sostegno all'infanzia e alle famiglie.

Scuola e formazione

I figli delle persone bisognose di protezione vanno a scuola come tutti gli altri bambini e ragazzi che vivono in Svizzera. La scuola è obbligatoria e gratuita per tutti i bambini e i ragazzi che risiedono in modo protratto in un medesimo luogo della Svizzera.

La scuola dell'obbligo, compresa la scuola dell'infanzia, inizia all'età di quattro anni e dura 11 anni. In seguito i ragazzi possono optare per un apprendistato: si tratta di un percorso formativo caratteristico della Svizzera grazie al quale i giovani acquisiscono le competenze necessarie per esercitare un mestiere nel quadro di una formazione remunerata. La formazione si compone di una parte teorica (presso l'istituto di formazione) e una pratica (in azienda). Una volta portato a termine con successo un apprendistato, i giovani che lo desiderano possono accedere a studi superiori presso una scuola universitaria/un'università.

I giovani hanno accesso, in linea di massima, a tutte le offerte di formazione secondaria e terziaria. Vanno tuttavia osservate diverse condizioni formali d'ammissione.

Le informazioni riguardanti la scuola o la formazione sono disponibili presso i Cantoni e i Comuni.

Maggiori informazioni sugli apprendistati (in tedesco, francese e italiano):

[Formazione professionale di base](#)

Maggiori informazioni sulla scuola (in inglese, tedesco, francese e italiano) e sulla formazione professionale (in inglese, tedesco, francese e italiano):

www.ch.ch/it/

www.formationprof.ch/dyn/1010.aspx

Corsi di perfezionamento

In Svizzera gli stranieri devono soddisfare esigenze elevate in termini di competenze linguistiche e professionali. Spesso le qualifiche delle persone migranti non corrispondono a quelle ricercate dalle aziende. Inoltre la Svizzera non riconosce sistematicamente tutti i diplomi conseguiti all'estero. Grazie a corsi di lingue e di perfezionamento come anche a numerose offerte mirate, le persone con statuto di protezione S possono integrarsi più facilmente nel mercato del lavoro. I Centri di competenza Integrazione e i Servizi cantonali di orientamento professionale forniscono consulenza e informazioni a questo riguardo.

Servizi cantonali d'orientamento professionale, universitario e di carriera (in tedesco, francese e italiano): www.orientamento.ch/dyn/show/8242?lang=it

Lavoro

Il lavoro e l'indipendenza finanziaria sono importanti fattori di partecipazione alla società e vanno pertanto perseguiti attivamente.

Sin dalla concessione della protezione temporanea è possibile ottenere un'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa. Prima di iniziare un'attività lucrativa, le persone con statuto di protezione S devono ottenere un'autorizzazione di lavoro ufficiale da parte delle autorità cantonali competenti. L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dalla legge sull'asilo ([art. 75 LAsi](#)) e dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). I requisiti, che vengono controllati dalle autorità cantonali, sono i seguenti ([art. 53 OASA](#)):

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro in uso nella località e nella professione ([art. 22 LStrI](#)) e corrispondenti alle qualifiche della persona e al profilo della funzione.

Anche una persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa indipendente ([art. 53 cpv. 2 OASA](#)). L'esercizio di un'attività indipendente richiede altresì un permesso di lavoro rilasciato dalle autorità cantonali competenti. I requisiti, che vengono controllati dalle autorità cantonali, sono i seguenti:

- c. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività ([art. 19 lett. b LStrI](#));
- d. la persona dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma ([art. 19 lett. c LStrI](#)).

È possibile svolgere un'attività lucrativa in qualsiasi parte della Svizzera.

Informazioni dettagliate sulla ricerca di un impiego (in inglese, tedesco, francese e italiano):

www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html

Informazioni per i lavoratori (in inglese, tedesco, francese e italiano):

www.ch.ch/it/lavoro

Salute

L'assicurazione malattie di base è obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera. Sin dal deposito della loro domanda in Svizzera, le persone bisognose di protezione sono soggette all'obbligo di contrarre un'assicurazione malattie.

- Per le persone bisognose di protezione che dipendono dall'aiuto sociale, il Cantone di attribuzione stipula un'assicurazione malattie obbligatoria con effetto retroattivo dalla data di deposito della domanda. La Confederazione si fa carico dei premi e della franchigia.
- Le persone finanziariamente indipendenti si fanno carico dei premi e della franchigia. La copertura degli infortuni è parimenti garantita dall'assicurazione malattie. In caso di attività lucrativa, il datore di lavoro conclude un'assicurazione infortuni.

Se una persona bisognosa di protezione necessita di cure mediche immediate prima ancora di presentare la sua domanda per lo statuto S e se questa persona non è assicurata contro le malattie, le spese mediche nonché l'aiuto sociale e il soccorso d'emergenza sono a carico dei Cantoni.

Va rilevato che l'assicurazione malattie ucraina non è sufficiente per coprire un trattamento medico in Svizzera.

L'Ufficio federale della sanità pubblica propone ai migranti una serie d'informazioni in più lingue riguardanti la prevenzione e il trattamento delle malattie fisiche e psichiche (in inglese, tedesco, francese e italiano):

www.migesplus.ch/it

Molte persone che hanno vissuto la guerra e sono fuggite dal loro Paese soffrono di turbe psicologiche quali ansia o disturbi del sonno. In Svizzera esistono offerte d'aiuto per le persone colpite. Per maggiori informazioni (non esaustive) rimandiamo a:

Croce Rossa Svizzera (in tedesco o francese):

[Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer | Schweizerisches Rotes Kreuz \(redcross.ch\)](http://Ambulatorium_für_Folter_und_Kriegsopfer_|_Schweizerisches_Rotes_Kreuz_(redcross.ch))

Elenco delle offerte nel quadro del programma R (in tedesco):

www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/integration/ausschreibungen/2022-programm-r/unterstuetzte-projekte-programm-r.pdf.download.pdf/

Assicurazioni sociali

La Svizzera dispone di una rete di assicurazioni sociali che offrono alle persone assicurate (domiciliate o che lavorano in Svizzera) una copertura contro le conseguenze finanziarie di determinati rischi, nello specifico in caso di disoccupazione, invalidità, vecchiaia, decesso (rendite vedovili o per orfani) o maternità/paternità. Le prestazioni assicurative sono finanziate in primis tramite contributi (prelevati sul reddito del lavoro) o premi.

Affinché una persona assicurata possa far valere un diritto alle prestazioni assicurative devono essere soddisfatte le condizioni specifiche dell'assicurazione sociale in questione. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito e agli opuscoli informativi del Centro d'informazione AVS/AI (in inglese, tedesco, francese e italiano): [Opuscoli informativi | Opuscoli informativi & Formulari | Centro d'informazione AVS/AI \(ahv-iv.ch\)](#).

Per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione occorre aver lavorato in qualità di salariato per almeno 12 mesi nel corso degli ultimi due anni (con deroghe possibili). Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione possono essere percepite per una durata massima di due anni.

Maggiori informazioni sulle assicurazioni sociali (in inglese, tedesco, francese e italiano): www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick.html

Modalità d'iscrizione alla disoccupazione in Svizzera (in inglese, tedesco, francese e italiano): www.ch.ch/it/assicurazioni/assicurazione-contro-la-disoccupazione

Altre assicurazioni (in inglese, tedesco, francese e italiano):
www.ch.ch/it/

Imposte

Le persone bisognose di protezione devono pagare le imposte in Svizzera. Le imposte sono prelevate alla fonte sul reddito dell'attività lavorativa dipendente, il che significa che le imposte vengono dedotte in automatico dal salario ([art. 83–110 della legge federale sull'imposta federale diretta](#)). L'importo delle imposte può variare da un Cantone all'altro.

Aiuto sociale

L'aiuto sociale è finanziato tramite le entrate fiscali. L'entità dell'aiuto sociale corrisposto può variare da un Cantone all'altro.

Le persone bisognose di protezione che non sono in grado di sopperire autonomamente ai propri bisogni beneficiano dell'aiuto sociale nel Cantone di attribuzione. L'aiuto sociale copre i bisogni di base per la vita quotidiana in Svizzera. Può essere corrisposto sotto forma di prestazioni in natura (alloggio, vitto, articoli d'igiene, ecc.) o in contanti. L'organizzazione dell'aiuto sociale compete al Cantone d'attribuzione.

Per maggiori informazioni rimandiamo ai siti web della Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali ([CDOS](#)) (in tedesco e francese) e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'aiuto sociale ([COSAS](#)) (in tedesco, francese e italiano).

Ci si aspetta da tutte le persone abili al lavoro che si liberino dalla loro dipendenza dall'aiuto sociale e che sopperiscano autonomamente ai propri bisogni e a quelli della loro famiglia.

Indirizzi importanti

Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro:

www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Autorità cantonali di naturalizzazione:

www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_einbuergerungsbehoerden.html

Autorità cantonali per la procedura di notifica:

www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

Interlocutori in materia d'integrazione nei Cantoni e nelle città:

www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

Altri link importanti:

Autorità svizzere online:

www.ch.ch

Segreteria di Stato della migrazione SEM:

www.sem.admin.ch/sem/it/home.html

Commissione federale della migrazione CFM:

www.ekm.admin.ch/ekm/it/home.html

Colophon:

Edito:	Segreteria di Stato della migrazione SEM Quellenweg 6, CH-3003 Berna Wabern
Redazione:	Divisione Integrazione, Stato maggiore Informazione e comunicazione, SEM
Design:	SEM
Fotografia:	Keystone SDA / Gian Ehrenzeller
Ordinazioni:	UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni federali CH-3003 Berna www.bundespublikationen.admin.ch

1ª edizione 2023





Il presente opuscolo è disponibile in forma elettronica nelle lingue seguenti: italiano, tedesco, francese, inglese, ucraino e russo

www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/publikationen.html